

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE EX ART. 52 C. 2 C.P.A.**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**

**SEDE DI PALERMO – PRIMA SEZIONE INTERNA**

**RICORSO N. 2124/2018 R.G.**

In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Sicilia di Palermo (Sezione Prima) con l'ordinanza cautelare n. 1106 del 26/11/2018, con cui è stata autorizzata la notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a. degli atti ivi meglio indicati, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, si dà avviso di quanto appresso:

**Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo – Prima Sezione Interna – Ricorso n. 2124/2018 R.G.;

**Generalità del ricorrente:** Azienda Agricola Alessandrello Società Semplice, con sede legale in Vittoria (RG) in C.da Piano di Savia, S.P. 118, Km. 0,800, iscritta al n. RG-135915 del R.E.A, P.I. e numero iscrizione del registro delle imprese: 01647650884, in persona del leg. rapp. p.t. Alessandrello Giuseppe (nato a Vittoria il 30.12.1989 e quivi residente in Via G. Arena n. 5, Cod. Fisc. LSSGPP89T30M088O), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Francesco Fidone (C.F. FDNGNN82L30A509I) e dall'Avv. Salvatore Margani (C.F. MRGSVT76C31M088M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Margot Bellomo, in Palermo (90139) in via Isidoro La Lumia n. 7 (C.F. BLLMGT83P53G273T - pec avv.margotbellomo@pec.it e fax 0916127686), la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni del procedimento, ex art. 136 c.p.a., a mezzo fax: 0932.988547 e/o a mezzo pec: fidone@pec.it;

**Amministrazioni resistenti:** - Regione Siciliana, in persona del Presidente p.t., con sede in Palermo in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 (C.F. 80012000826); - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in Viale della Regione Siciliana n. 2771; - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in Viale della Regione Siciliana n. 2771; - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento – Servizio 7 Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, Servizio 8 Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, Servizio 9 Ispettorato dell'Agricoltura di Enna, Servizio 10 Ispettorato dell'Agricoltura di Messina, Servizio 11 Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo, Servizio 12 Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, Servizio 14 Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; - Autorità di gestione del PSR 2014/2020, in persona del legale rappresentante p.t.;

**Soggetti controinteressati:** Tutti gli operatori economici inseriti nell'«*elenco definitivo regionale revisionato delle domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa*» allegato al D.D.G. n.1910 del 10.08.2018, relativamente al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” i quali, in caso di accoglimento del ricorso verrebbero superati in graduatoria dalla ditta ricorrente, con particolare riferimento a tutti

quelli collocatisi a partire dalla posizione n. 276 (compresa la posizione 276), per come nominativamente individuati negli elenchi, pubblicati in uno al presente avviso e qui da intendersi ritrascritti.

**Oggetto del procedimento:** col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, iscritto al n. 2124/2018 RG ed assegnato alla Prima Sezione Interna, la ditta ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa istanza di notifica ex artt. 41 c. 4 e/o 52 c.p. e previa sospensione: <<1) del DDG n. 1910 del 10/08/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (doc. 12), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (doc. 13), di tutti gli elenchi con esso approvati (docc. da 12.1 a 12.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le "non ammissibili per progetto non cantierabile", con l'errato punteggio di 26 rispetto ai 57 punti da riconoscere, del verbale di verifica dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità del 30/05/2018 (doc. 17), del verbale di riesame della ricevibilità della domanda del 30/05/2018 (doc. 18) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 30/05/2018 (doc. 19), conosciuti a seguito della non ammissione della domanda; 2) ove occorra, del precedente DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018 (doc. 11), con il quale l'Assessorato aveva approvato gli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con DDG n. 1910/2018, e di tutti gli elenchi con esso approvati (doc. da 11.1 ad 11.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le "non ammissibili per progetto non cantierabile", con l'errato punteggio di 26 rispetto ai 57 da riconoscere; 3) ove occorra, di tutti gli atti che hanno preceduto l'approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare: - del DDG n. 3507 del 16/11/2017 (doc. 6), con il quale l'Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori, e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 6.1 a 6.4); - del DDS n. 3911 del 05/12/2017, con il quale venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori "a causa di meri errori informatici" comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (doc. 8), e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 8.1 a 8.4); - di tutti gli avvisi di pubblicazione (docc. 7, 9 e 10) - di tutti gli atti indicati al punto 3, nella parte in cui la ditta viene considerata non ammissibile, con un punteggio di 26 anziché di 57; 4) ove occorra: - del bando pubblico "Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" (doc. 1); - delle "Disposizioni attuative - parte specifica" e del relativo DDG n. 6470 del 24/10/2016 (doc. 2); - delle "Disposizioni attuative e procedurali - parte generale" e del relativo DDG n. 2163 del 30/03/2016 (doc. 3); - delle FAQ relative alla sottomisura 4.1; - dei criteri di selezione con codifica (doc. 5); - di tutti gli atti e i verbali di valutazione e riesame della domanda e di verifica della cantierabilità del progetto; - di tutti gli atti indicati nel presente punto n. 4), ove intendano modificare l'iter procedimentale previsto dalla *lex specialis*, per le ragioni esposte ai motivi in diritto, ove intesi nel senso di prevedere che il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione riguardante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le ditte che non sono utilmente collocate in tale graduatoria e sono inserite tra le ditte non ammissibili, e nella parte in cui intendano richiedere titoli edilizi e/o altre forme autorizzative per qualsiasi tipologia di intervento programmato in serra; 5) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e connesso, anche di carattere istruttorio ed anche sconosciuto e/o non espressamente citato, con il quale la P.A. ha determinato la non ammissione della ricorrente, l'errata attribuzione del punteggio e l'illegittima formazione degli elenchi definitivi delle domande>>.

E' stata spiegata, altresì, domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione.

Con il ricorso, articolato in n. 5 motivi in diritto, si lamenta l'illegittimità della mancata inclusione della ditta ricorrente nell'«*elenco definitivo regionale revisionato delle domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa*» allegato al D.D.G. n.1910 del 10.08.2018 ed il mancato riconoscimento di 57 punti, rispetto ai 26 già riconosciuti.

**Stato attuale del procedimento:** il ricorso n. 2124/2018 RG, ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale del 22/11/2018.

Con ordinanza cautelare n. 1106 del 26/11/2018, la Prima Sezione del TAR Palermo: - ha accolto l'istanza cautelare per le ragioni meglio ivi espresse, sospendendo per quanto di ragione l'efficacia degli atti impugnati; - ha disposto incombenti istruttori in capo all'Amministrazione; - ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 52 c. 2 c.p.a.; - ha fissato per la trattazione nel merito l'Udienza Pubblica del 06/06/2019;

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2124/2018) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, vengono pubblicati unitamente, al presente avviso, anche il ricorso R.G. n. 2124/2018, l'ordinanza cautelare n. 1106/2018, l'istanza di notifica ex art. 52 c. 2 c.p.a. e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio, siccome inseriti nelle graduatorie di cui all'Allegato 1 dei D.D.G. n. 1910/2018 e n. 1501/2018.

Vittoria, 27/11/2018.

Avv. Giovanni Francesco Fidone